

Scheda informativa sui doveri di Informazione, diligenza e trasparenza per gli istituti finanziari ai sensi dell'Art. 17 LIsFi

1. Disposizioni generali

Ogni istituto finanziario deve essere organizzato in modo adeguato ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi). A tale riguardo, gli organismi di vigilanza e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verificano che l'istituto finanziario disponga di un sistema di direttive interne che sia completo e adeguato all'attività pianificata e svolta.

Ciò include, in particolare, la regolamentazione delle norme di comportamento richieste dalla Legge sui servizi finanziari (LSerFi) in relazione agli obblighi di informazione, di diligenza e di trasparenza. La direttiva è intesa a definire i termini e a registrare in modo istruttivo come debba essere osservate le suddette norme di comportamento.

La presente Scheda informativa non pretende di essere esaustiva, ma contiene i punti che di norma devono essere disciplinati e che OSFINcontrol AG considera come contenuto minimo. La forma in cui viene regolamentata la gestione del rischio, incluso il SCI, può infatti variare. OSFINcontrol AG verifica il rispetto dei punti menzionati in occasione della verifica di assoggettamento (verifica preliminare) nonché nell'ambito della vigilanza corrente. Inoltre, la regolamentazione delle norme di comportamento costituisce un documento obbligatorio per l'autorizzazione da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

2. Contenuto della Direttiva

	Temi da regolamentare	Osservazioni
1.	Obiettivi / Basi legali / Destinatari	La direttiva dovrebbe iniziare delineando l'ambito tematico di applicazione. Dovrebbe quindi descrivere cosa si propone di regolamentare: - Comprendere cosa si intende per obbligo di informazione, diligenza e trasparenza - Istruzioni su come questi obblighi vengono attuati e rispettati dai dipendenti interessati - Informazioni su eventuali obblighi di rendicontazione o documentazione che possano derivare dalle singole norme di comportamento La direttiva dovrebbe anche riferirsi alle basi rilevanti per la sua preparazione (ovvero art. 8 ss., 15 ss. LSerFi e art. 6 ss. e 18 ss. OSerFi). Infine, la direttiva dovrebbe indicare a chi si applica (di solito a tutti i dipendenti dell'istituto finanziario così come alla Direzione).
2.	Definizioni	La direttiva è intesa a chiarire cosa si intende per i singoli termini e quali obblighi e requisiti ne derivano.

		- Informazioni (cfr. art. 8 ss. LSerFi): Divulgazione di informazioni sull'istituto finanziario – nome, indirizzo, attività, status di vigilanza, informazioni sull'affiliazione a un organo di mediazione, informazioni sui rischi associati agli strumenti finanziari utilizzati, etc. Devono anche essere previste le tempistiche per la trasmissione delle informazioni rilevanti ai clienti. - Diligenza (cfr. art. 17 ss. LSerFi): Nel contesto dello svolgimento dei servizi finanziari, gli ordini dei clienti devono essere processati in buona fede e i clienti devono essere trattati in modo equo. L'esecuzione è pensata per ottenere il miglior risultato possibile in termini finanziari, di tempi e qualità (best execution). - Trasparenza (cfr. 17 ss. LSerFi): Gli istituti finanziari possono prendere in prestito strumenti finanziari dai clienti¹ come controparti o intermediare tali transazioni come agenti solo se le hanno concordate in modo trasparente con i clienti interessati in anticipo. La disposizione deve essere registrata separatamente e per iscritto; In particolare, deve includere una corretta divulgazione del rischio, una richiesta di pagamento e una richiesta di risarcimento per gli strumenti finanziari utilizzati - <i>Obblighi di diligenza specifici (cfr. art. 25 ss. LSerFi): a tale riguardo, rimandiamo alla scheda informativa sui "Conflitti di interesse". Le questioni ivi regolamentate possono essere risolte, in alternativa, insieme agli altri obblighi di diligenza (oggetto della presente scheda).</i> L'obiettivo è permettere ai dipendenti di riconoscere l'applicazione delle norme di comportamento richieste in base situazionale nell'andamento delle loro attività aziendali e, sulla base di questa direttiva, e quale comportamento adottare, almeno in linea di massima.
3.	Obbligo di documentazione	I dipendenti devono essere istruiti a documentare adeguatamente tutte le azioni o l'adempimento dei propri obblighi di diligenza svolti in conformità con questa direttiva. Questo serve a garantire che le azioni dell'istituto finanziario siano documentate e vissute in conformità con i requisiti legali. La documentazione deve essere controllata regolarmente dal supervisore e dalla persona responsabile della gestione dei rischi e/o della compliance.

¹ Per semplicità, in questa scheda viene utilizzata la forma maschile. Si intende compresa anche la forma femminile.